

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 97/07/2011

FATTO

Con appello rituale l'Agenzia delle entrate di Mantova ha impugnato la sentenza emessa dalla CTP di Mantova n. 110/05/06 depositata in data 18 dicembre 2006 che ha annullato l'avviso di accertamento emesso a carico di Pa. Fa. per il periodo di imposta 199 in applicazione degli studi di settore.

L'Ufficio ha proceduto ad emettere avviso di accertamento dopo aver riscontrato che il contribuente non si era adeguato agli studi di settore ai sensi dell'art. 62 bis.

Lamenta, oggi, parte appellante che i giudici hanno emesso una sentenza in violazione dell'art 10 della legge 146/98 e basandosi sul fatto che il reddito dichiarato fosse posto all'interno dell'intervallo di confidenza.

In realtà tale riferimento non è corretto, atteso che i ricavi per essere congrui devono essere pari almeno al valore puntuale di riferimento calcolato dal software per lo specifico soggetto.

Inoltre manca la prova documentale contraria da parte della contribuente

Non corretta è la compensazione delle spese di lite secondo equità in quanto il giudice sul punto ha violato le disposizioni di cui agli art. 113 e 144 cpp.

Conclude per la riforma del primo deciso con vittoria di spese.

Si costituisce la Sig.ra Pa. la quale insiste per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Precisa che la contribuente svolge l'attività di confezione e imbustamento per conto terzi di calze e collant avvalendosi del solo sistema manuale e senza macchinario alcuno, attività che viene svolta nell'abitazione. Nel caso specifico lo studio di settore non rispecchia neppure minimamente la reale situazione dell'attività artigianale svolta dalla contribuente e si appalesa come un mieto automatismo senza alcun altro elemento a sostegno. Tale modo di procedere non può trovare legittimazione e deve essere censurato.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

OSSERVA

Non vi sono motivi per discostarsi dal primo giudizio.

Innanzitutto vale osservare che del tutto infondata è la questione posta in punto di compensazione delle spese di lite atteso che l'Ufficio è rimasto soccombente e la pronuncia di compensazione è sicuramente a suo favorii, di talchè non vi è alcun interesse a sollevare tale doglianza.

Si aggiunga che l'accertamento basato sugli studi di settore deve avere il conforto di altri semplici ma necessari elementi presuntivi o probatori che tengano conto delle caratteristiche e delle condizioni reali della specifica attività svolta, nonché di dati desunti da indagini contabili, bancarie o documentali. (vd. sentenza del 05/11/2009 n. 366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio)

Deve, anzitutto, rammentarsi che gli "studi di settore" utilizzati dall'Ufficio - come nella specie - ai fini accertativi di maggior imponibile, sono stati determinati in modo uniforme e generalizzato, per categorie di settori, su tutto il territorio nazionale e che, sulla base di detto presupposto, lo stesso Ministero delle Finanze ha evidenziato, con propria circolare n. 117/E: del 13 maggio 1996, la necessità che l'Ufficio accertatore, in sede di applicazione degli stessi, tenga conto, caso per caso, delle particolari situazioni in cui

possono venire a trovarsi i contribuenti, influenzandone lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati con i medesimi studi di settore.

E', altresì, notorio che l'utilizzo dei citati studi di settore si inquadra nell'ambito dei cosiddetti accertamenti analitico - induttivi, di cui agli artt. 39, 1° comma lett. d), del DPR n. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972 in base ai quali l'Ufficio può procedere alla rettifica dei ricavi anche "sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti", con la conseguenza che la determinazione del maggior imponibile effettuata sulla base di detti studi può assumere valenza giuridica solo nel momento in cui questi ultimi, configurando indizi e presunzioni, vengono ad essere sorretti da elementi concreti di riscontro riferibili alla reale situazione del contribuente.

In altri termini, atteso che il risultato del procedimento induttivo condotto mediante l'utilizzo di parametri, medie nazionali o di settore è - come già detto - pur sempre una presunzione che deve possedere tutti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, risulta evidente che l'Ufficio non può fare acritico ricorso a tali strumenti accertativi, senza valutare la loro attendibilità e congruità con riferimento alla specifica realtà operativa del contribuente, il cui esame richiede, di conseguenza, un apposito approfondimento in sede di accertamento, dovendosi, prima di effettuare - come operato nel caso di specie - l'automatica applicazione degli stessi, ricercare, co si come espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 105 del 2003, quelle condizioni atte a rendere "specifico" (ossia relativo al singolo contribuente) il dato "generale" (di categoria). In tal senso, anche l'avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione.

Ne segue che - sempre con riferimento alla fattispecie in esame e tenuto conto della particolare realtà operativa del contribuente - non sembra potersi pacificamente affermare che i ricavi presunti determinati dall'Ufficio sulla base degli studi di settore rivestano la qualifica di tali presunzioni.

Non viene fatto alcun cenno all'attività specifica svolta dal contribuente e al fatto che lo stesso non ha dipendenti in carico ; lo scostamento del reddito rispetto allo studio di settore è minimo e trova, a giudizio di questo collegio, la sua giustificazione nella tipologia stessa dell'attività, svolta preminentemente con il controllo manuale e visivo della contribuente, nonché della sua esperienza e sensibilità nel settore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello. Spese processuali liquidate in euro 500,00 a carico della parte soccombente.